

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
254/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 367/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 367/2017/E/EEL (di seguito: 367/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 367/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 5 luglio 2017 (prot. Autorità 22877) con la quale sono stati anche acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e, in particolare, nella nota del 5 luglio 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 367/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società, con riferimento alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine compreso tra gennaio e giugno 2016, ha avanzato le seguenti osservazioni:
 - i. la Società avrebbe adottato una strategia di arbitraggio zonale all'interno della macrozona Sud, interrotta in seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 316/2016/R/EEL in cui, per la prima volta, la suddetta strategia veniva qualificata dall'Autorità come inappropriata;
 - ii. i criteri di calcolo della misura prescrittiva dovrebbero, pertanto, scorporare gli esiti dell'attività di arbitraggio zonale; utilizzando le stesse modalità riportate nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la Società ha anche quantificato l'entità degli sbilanciamenti "non volontari" che risulterebbero significativamente inferiori in tutte le zone, ad eccezione della zona Nord, rispetto a quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 367/2017/E/EEL;
 - iii. la Società ha poi documentato la significativa e repentina crescita del proprio portafoglio dalla data di inizio delle attività (maggio 2015), con evidenti difficoltà ad adattare il modello di dispacciamento ai nuovi assetti produttivi;
 - iv. ciononostante, la Società ha cercato di attuare una strategia di programmazione finalizzata ad ottimizzare il dispacciamento degli impianti, correggendo le quantità vendute sui mercati dell'energia in funzione delle variazioni dei profili di produzione dovuti ad avarie e cambiamenti meteorologici e riducendo gli sbilanciamenti generati da errori di previsione tramite un modello di analisi dei percentili;
 - v. la Società, in particolare, avrebbe cercato di compensare la limitata esperienza come utente del dispacciamento in immissione avvalendosi di un *provider* terzo per la formulazione dei programmi di produzione degli impianti; confrontando questi ultimi con le immissioni effettive, avrebbe poi cercato di ridurre gli errori di programmazione tramite l'analisi dei percentili, tenendo conto anche del loro valore economico; l'analisi relativa all'anno 2016 mostra un *trade-off* tra minimizzazione degli sbilanciamenti in percentuale e minimizzazione delle perdite economiche; con particolare riferimento alla macrozona Sud, alla minimizzazione dei primi avrebbe corrisposto la massima perdita economica; ciò a riprova dell'assenza di un intento speculativo nell'attività di programmazione della Società;
 - vi. la Società ha anche fornito dati puntuali sugli impianti in assetto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) e sugli impianti non rilevanti trattati per fasce ai sensi del TIS, completando le informazioni

già a disposizione dell'Autorità e riflesse nella deliberazione 367/2017/E/EEL;

- sul piano metodologico, la Società suggerisce di modificare la formula utilizzata per la quantificazione degli sbilanciamenti, usando come termine di riferimento il valore del programma vincolante anziché quello delle immissioni effettive; con queste modifiche le percentuali degli sbilanciamenti risulterebbero notevolmente più basse per entrambe le macrozone rispetto ai dati comunicati dall'Autorità;
- inoltre, al fine di assicurare parità di trattamento ad operatori grandi e piccoli, la soglia del 30% dovrebbe essere aumentata al 50%;
- non esisterebbe, inoltre, alcuna evidenza del nesso di causalità tra le condotte contestate alla Società e l'incremento del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*); anzi, su quest'ultimo avrebbero inciso, in particolare, le strategie di offerta, nell'area di Brindisi, degli utenti di dispacciamento titolari di unità abilitate, stando anche ai procedimenti avviati nel 2016 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e giunti a conclusione nel mese di maggio 2017;
- analogamente non sussisterebbe alcuna correlazione diretta tra l'aumento del corrispettivo *uplift* e l'aumento del prezzo dell'energia elettrica; al contrario, nel periodo di indagine ad un aumento del primo è corrisposto un calo del secondo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la dinamica del portafoglio e le difficoltà per impostare i modelli previsivi sono situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore e, pertanto, esse si riflettono nel determinare il livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società;
- gli accorgimenti e le strategie adottate dalla Società non hanno rilievo ai fini del presente procedimento che si basa sulle evidenze risultanti dalle analisi sui volumi di sbilanciamento effettivo che, nonostante tutte le azioni intraprese dalla Società, rimangono indice di condotte contrarie ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; invero, la Società può adottare una strategia volta alla minimizzazione delle proprie perdite economiche, pur sempre rimanendo all'interno dei canoni di correttezza nella programmazione;
- gli elementi puntuali forniti dalla Società consentono una personalizzazione delle soglie di tolleranza ad integrazione di quella già svolta nella deliberazione 367/2017/E/EEL;
- ai fini delle valutazioni sulla diligenza risulta più ragionevole valutare l'errore di programmazione rispetto al valore reale (e quindi all'energia immessa a consuntivo, sulla base di un errore tipo MAPE) e non rispetto al valore stimato (e quindi al programma vincolante modificato di immissione);
- l'Autorità non ha ritenuto opportuno utilizzare soglie in valore assoluto, al fine di non creare discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di

dimensione contenuta e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia; a tal proposito le soglie di tolleranza sono state identificate sulla base delle prestazioni degli operatori aventi portafogli di dimensione contenuta, analoghe a quelle del portafoglio detenuto dalla Società, la cui proposta di revisione al rialzo della soglia non può, pertanto, essere accolta;

- come evidenziato nella sezione A1 della deliberazione 367/2017/E/EEL il corrispettivo *uplift* dipende da una pluralità di fattori fra cui un ruolo significativo è svolto dal comportamento d'offerta adottato dagli utenti del dispacciamento delle unità abilitate, al quale sono legati sia i costi sostenuti da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento (e la relativa componente del corrispettivo *uplift*) sia i prezzi di sbilanciamento (che, moltiplicati per i volumi di sbilanciamento effettivo, concorrono a determinare la componente del corrispettivo legata agli sbilanciamenti);
- in particolare è corretto sostenere come gli elevati prezzi di offerta verificatisi sul mercato per il servizio di dispacciamento nella primavera del 2016 abbiano comportato un incremento significativo del corrispettivo *uplift*; tuttavia, giova evidenziare che l'incremento del corrispettivo *uplift* è stato ulteriormente aggravato dagli elevati volumi di sbilanciamento effettivo associati alle unità non abilitate (frutto di una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza); con volumi di sbilanciamento contenuti entro i canoni di correttezza, l'impatto complessivo sarebbe stato inferiore;
- i volumi di sbilanciamento effettivo, pertanto, sono altrettanto importanti nella determinazione del corrispettivo *uplift* (ancorché con un impatto mediamente inferiore rispetto agli elevati prezzi di offerta sul mercato per il servizio di dispacciamento);
- le dinamiche di formazione del prezzo dell'energia elettrica, soprattutto con riferimento al segmento della Maggior Tutela, sono piuttosto complesse e dipendono da una pluralità di fattori, ivi incluso l'andamento del corrispettivo *uplift*: la supposta correlazione inversa fra andamento del corrispettivo *uplift* e andamento del prezzo dell'energia evidenziata dalla Società non ha comunque alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento che trae, invece, origine dal fatto che la Società, mediante la sua attività di programmazione non diligente, avrebbe conseguito un beneficio altrimenti non dovuto con conseguenti oneri a carico del sistema, oneri che si generano mediante un incremento del corrispettivo *uplift*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- come evidenziato nel documento per la consultazione 316/2016/R/EEL, le strategie di programmazione non diligente possono essere ricondotte a due distinte tipologie:
 - i. strategie finalizzate a trarre un vantaggio economico dalla prevedibilità del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, riferito a ciascuna macrozona (di seguito: strategie sul segno);

- ii. strategie finalizzate a trarre un vantaggio economico dal differenziale fra i prezzi zonali all'interno della macrozona Sud (di seguito: strategie sul differenziale di prezzo);
- in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare una metodologia di calcolo semplificata, basata sulla valorizzazione a prezzo zonale orario degli sbilanciamenti effettivi eccedentari la specifica soglia di tolleranza applicabile a ciascuna tipologia di unità non abilitata in ciascun mese e in ciascuna zona: in questo modo l'Autorità ha voluto riconoscere all'utente del dispacciamento la presenza di errori fisiologici nella programmazione, legati sia alle prestazioni medie degli operatori del settore sia agli eventuali elementi specifici adottati dall'utente stesso con riferimento al proprio portafoglio commerciale;
 - in particolare, il calcolo alla base della metodologia semplificata è effettuato separatamente per ciascuna zona, ciascun mese e ciascuna tipologia di unità non abilitata, consentendo di compensare fra loro su base mensile e su base zonale e per tipologia di unità di produzione i benefici maturati da ciascun utente del dispacciamento in esito a comportamenti non diligenti (maggiori ricavi per sbilanciamenti positivi o minori costi per sbilanciamenti negativi) con le eventuali perdite sofferte dal medesimo sempre in esito a comportamenti non diligenti (minori ricavi per sbilanciamenti positivi o maggiori costi per sbilanciamenti negativi); l'utente del dispacciamento è, pertanto, chiamato a restituire la sola posizione netta, ossia l'effettivo beneficio che ha tratto in quel dato mese e in quella data zona da una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza;
 - la metodologia sopra descritta prevede altresì un tetto massimo alla restituzione, pari al beneficio in eccesso rispetto alla valorizzazione a prezzo zonale orario dell'intero sbilanciamento effettivo: in tale modo l'Autorità ha inteso garantire che la restituzione richiesta all'utente del dispacciamento, calcolata sulla base dei soli sbilanciamenti effettivi eccedentari rispetto alla specifica soglia di tolleranza, non possa eccedere, su base mensile e zonale, l'effettivo beneficio maturato in quel mese, in quella zona e per quella tipologia di unità di produzione e associato all'intero volume di sbilanciamento;
 - la metodologia di calcolo prevista dall'Autorità, tuttavia, non tiene conto della posizione complessiva nella macrozona Sud, ma solamente della posizione associata a ciascuna zona: come evidenziato dalla Società nella propria memoria, essa può, pertanto, dare luogo a prescrizioni superiori agli effettivi vantaggi conseguiti in presenza di strategie sul differenziale di prezzo, quali quelle descritte nella documentazione inviata dalla Società con riferimento alle unità di produzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento

prescrittivo adottato con la deliberazione 367/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno prevedere, ai fini della quantificazione degli importi sottesi alla misura prescrittiva lato prelievo, una metodologia di calcolo alternativa finalizzata a valutare la posizione complessiva della Società all'interno della macrozona Sud, come risultante dalla somma di due distinti contributi:
 - i. vantaggi economici associati all'adozione di strategie sul differenziale di prezzo;
 - ii. vantaggi economici associati all'adozione di strategie sul segno, riferite alla posizione netta oraria associata a ciascuna macrozona;
- sia opportuno, nell'ambito della metodologia alternativa di cui al punto precedente:
 - i. non considerare la soglia di sbilanciamento standard, riferita al livello medio di programmazione degli utenti del dispacciamento per ciascuna fonte primaria; tale soglia è rilevante per considerare sbilanciamenti strutturali derivanti dalla programmazione dei prelievi a livello zonale, ma non risulta applicabile a sbilanciamenti frutto di una strategia specifica quale quella adottata nella macrozona Sud;
 - ii. prevedere che la Società sia comunque chiamata a restituire il minor importo fra quello risultante dall'applicazione della metodologia di calcolo originaria di cui alla deliberazione 367/2017/E/EEL e quello risultante dall'applicazione della metodologia di calcolo alternativa;
- l'applicazione della metodologia di calcolo macrozonale assorba tutte le richieste di modifica dei criteri di calcolo avanzate dalla Società;
- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 367/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 367/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 367/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali

trasmessi dalla Società nonché dell'applicazione della metodologia di calcolo alternativa, come specificato in motivazione;

2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 367/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni